

COMUNE DI SULZANO (BS)

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2018

Il giorno 13.12.18, presso la Sede Municipale, si è riunita la delegazione sindacale e la delegazione di parte datoriale, come istituita ai sensi dell'art. 7 c. 3 del C.C.N.L. 21.05.2018 (costituita con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 21/06/2018), al fine di dare attuazione alle norme di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Funzioni Locali:

Sono presenti:

per parte datoriale:

- Segretario Comunale – Dott. Giovanni Stanzione (Presidente);
- Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria – Dott.ssa Paola Pezzotti

per parte sindacale:

- Il rappresentante RSU dell'Ente: Massimo Felappi
- I rappresentanti territoriali delle Organizzazioni Sindacali: (ASSENTE)
- Fp Cgil: Giorgio Cotti Cometti; - Fp Cisl: Mauro Scaroni; (UIL Fpl: Roberto Sanzogni)

Il presente accordo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando:

- sia firmato per la parte sindacale dalla RSU, previa consultazione dei lavoratori nei modi ritenuti opportuni;
- sia firmato dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL del 21/05/2018;
- sia firmato dalla delegazione di parte datoriale, previo atto autorizzativo da parte della Giunta comunale con deliberazione n. 97 del 13.12.2018 e visto il parere favorevole del revisore dei conti del (verbale n. 6949 ns. prot. 6949 del 13.12.2018).

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione e durata.

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
2. Le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, tenuto conto che l'ultimo contratto sottoscritto ha riguardato l'anno 2017, hanno convenuto sulla durata annuale del presente CCI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.
3. In questa prima fase, relativa all'anno 2018, costituito il fondo delle risorse destinate ad incentivare il personale secondo le nuove disposizioni contrattuali, si definirà la destinazione delle risorse, in attuazione della clausola di ultra attività del contratto integrativo 2017, secondo le previsioni contenute nel contratto nazionale sottoscritto in data 21/05/2018.

4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 21/05/2018, le parti convengono altresì di avviare entro il prossimo mese di gennaio 2019, le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021.
5. Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

TITOLO II

Art. 2

Costituzione e utilizzo del Fondo per il lavoro straordinario

1. Il fondo per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, costituito ai sensi dell'art. 14 del vigente CCNL 1/4/1999, per l'anno 2018 è pari a € 5.573,00 e risulta così costituito:
 - Fondo per lavoro straordinario anno 1999 diminuito del 3%
da destinare alla progressione orizzontale
(art. 14 c. 4 CCNL 1/4/1999) **€ 5.573,00**
2. Si precisa che il fondo ha come finalità quella di retribuire le prestazioni di servizio legate ad esigenze non prevedibili, che si dovessero verificare, e quindi non le attività lavorative programmabili.
3. Ai dipendenti che effettuano ore di lavoro straordinario dovrà essere corrisposta la relativa indennità nelle misure previste dal vigente CCNL, fermo restando che il recupero delle medesime è esclusiva facoltà dei dipendenti.

TITOLO III

Art. 3

Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, costituito ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, per l'anno 2018 risulta così costituito:

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
RISORSE STABILI		
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	21.339,16
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019	-
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	772,19
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	1.413,55
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	-
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	-
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni	-
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	-
	TOTALE RISORSE STABILI	23.524,90
INCREMENTI VARIABILI		
Art. 67 comma 1	0,20% Monte Salari 2001 Finanziamento alle professionalità (art. 32 c. 7 CCNL 22.01.2004) - Accantonamento anno 2016 (€ 351,62) e 2017 (€ 351,62)	703,24
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge -	
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari	1.340,06
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	1.160,65
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance	1.000,00
Art. 67 comma 3 lett. j)	incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017	
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili	
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	4.203,95
	TOTALE	27.728,85
	EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*	-
	TOTALE FONDO 2018	27.728,85

TITOLO IV

Depurazione del fondo del titolo III dall'indennità di comparto e dalle risorse destinate alla progressione orizzontale

Le parti convengono che dalle risorse determinate dal titolo III vengano prioritariamente detratte quelle destinate al finanziamento dell'indennità di comparto e quelle già utilizzate per il finanziamento delle progressioni orizzontali al fine di garantire l'equilibrio tra le "stabili" del precedente articolo ed il finanziamento degli oneri fissi e ricorrenti dovuti al personale dipendente e gravanti sul fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Art. 4

Depurazione del fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 22.1.2004 dalle risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto

Le risorse destinate alla costituzione del fondo di cui al precedente art. 3 sono depurate dalle somme destinate alla corresponsione per l'anno 2018 dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella tabella D del CCNL del 22.1.2004.

Per l'anno 2018 le quote mensili per dipendente da detrarsi sono pari a:

Categoria D	€ 51,90
Categoria C	€ 45,80
Categoria B	€ 39,31
Categoria A	€ 32,40

per un totale complessivo di € 3.463,18

Totale risorse destinate alla liquidazione dell'indennità di comparto: € 3.463,18

Il fondo di cui all'art. 3, detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto risulta pari a:

TOTALE FONDO A DISPOSIZIONE	€ 24.265,67
----------------------------------------	--------------------

Art. 5

Depurazione del fondo delle risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche nella categoria già effettuate - art. 17, comma 2, lett. B del CCNL dell'1.4.1999.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 3.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del



personale interessato. In tal modo le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nel successivo titolo V.

Non vengono detratti, inoltre, gli importi determinati dalla posizione economica in godimento all'interno della categoria del personale assunto con processi di mobilità esterna.

Infine gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti gli incrementi economici delle diverse posizioni all'interno della categoria professionale non sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento tabellare.

La somma totale del fondo risultante dall'applicazione del precedente art. 4 è pertanto depurata dai seguenti importi:

Progressioni orizzontali fino al 31.12.2017 € 14.009,16

Il fondo, determinato ai sensi dei precedenti art. 3 e 4, detratte le risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche nella categoria già effettuate risulta pari a:

TOTALE FONDO A DISPOSIZIONE	€ 10.256,51
--------------------------------	-------------

TITOLO V

Disciplina dell'utilizzo delle restanti risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività

Le parti, avendo il CCNL del 22.1.2004 confermato, con modificazioni ed integrazioni, la disciplina dell'art. 17 del CCNL del 1.4.1999, convengono che la ripartizione delle risorse di cui al precedente articolo 5 sia la seguente.

Art. 6

Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate

Le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate, e per chiamate fuori dall'orario normale di servizio, si può usufruire di un gettone chiamata al giorno. Non sono considerati gettoni di chiamata le prestazioni effettuate per conto del Ministero dell'Interno durante il periodo elettorale.

Eventuali economie confluiranno ad incrementare il fondo per la corresponsione dei compensi per la produttività ed il miglioramento dei servizi di cui al successivo art. 9.

Le parti concordano di destinare € 2.500,00 al fondo disagio e di riconoscere un gettone di chiamata, secondo i seguenti criteri:

- Compensi per particolari condizioni di disagio spettanti al personale che svolge mansioni di operatore ecologico **per rientri oltre l'orario di servizio** per particolari necessità (funerali, attività di estumulazione, spazzamento neve, manifestazioni ecc.) gettone di chiamata nei giorni feriali € 25,00 e gettone di chiamata festivo € 40,00.

€ 1.250,00

- Compensi per particolari condizioni di disagio spettanti al personale di polizia locale per rientri oltre l'orario di servizio per particolari necessità (funerali, manifestazioni, ecc.) gettone di chiamata nei giorni feriali € 25,00 e gettone di chiamata festivo € 40,00.

€ 1.250,00

TOTALE FONDO A DISPOSIZIONE	€ 7.756,51
--------------------------------	------------

Art. 7

Risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

In applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004 sono attribuite al personale appartenente alle categorie B,C e D per l'esercizio di compiti organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, specifiche indennità.

Per ogni dipendente l'indennità varia in ragione d'anno da un minimo di € 0 a un massimo di € 2.500,00.

- L'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva fissa e ricorrente, è erogata mensilmente, ed è graduata secondo la seguente tabella:
- Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di una indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.
- Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
- L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale. In caso di sospensione della prestazione per maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale essa è automaticamente mantenuta anche nella successiva annualità fino alla ripresa del servizio.

In applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. d) - e) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dall'art. 41 del CCNL del 22.1.2004 sono attribuite al personale appartenente alle categorie A, B ,C per l'attività svolte in condizioni particolarmente disagiate per indennità di rischio e disagio una quota pari a € 30,00 mensili legate alla presenza.

Una unità con qualifica operatore ecologico € 360,00 annui.

In applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, è attribuito ad una unità di personale di polizia locale cat. C per l'esercizio di specifiche responsabilità il compenso di € 300,00 annuali.

In applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, sono attribuite al personale appartenente alle categorie B ,C, D per l'attività derivante dalla qualifica di ufficiale di Stato civile, anagrafe ed ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi pari a € 300,00 annuali.

Una unità con qualifica di ufficiale di Stato civile, anagrafe ed ufficiale elettorale € 300,00.

Una unità responsabile dei tributi € 300,00 pt. 83,33% rideterminato in € 249,99. La medesima unità supplisce l'addetta con qualifica di ufficiale di Stato civile, anagrafe ed ufficiale elettorale € 50,01 a concorrenza del limite massimo di € 300,00 in carico alla stessa unità.

Eventuali economie confluiranno ad incrementare il fondo per la corresponsione dei compensi per la produttività ed il miglioramento dei servizi di cui al successivo art. 9.

Totale risorse destinate art. 7 = € 1.260,00

TOTALE FONDO A DISPOSIZIONE	€ 6.496,51
--------------------------------	------------

Art. 8

Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 10.11.2016 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina delle progressioni economiche orizzontali del personale dipendente", modificato con deliberazione G.C. n. 96 del 12.12.2017 e n. 91 del 27.11.2018. Detto Regolamento è allegato al contratto e ne costituisce parte integrante.

- La pianificazione delle progressioni economiche orizzontali è rinviata al prossimo CDI 2019-2021.

Art. 9

Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi per l'anno 2018 sono pari a € **5.496,51**, rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli relativi al titolo IV e V e aumentate da eventuali economie realizzate sui fondi di cui ai predetti articoli.

L'effettiva erogazione delle risorse destinate alla produttività ed al miglioramento dei servizi avverrà a consuntivo entro il mese di febbraio dell'anno successivo in applicazione dei seguenti criteri generali e della relativa procedura applicativa:

- Compilazione da parte del responsabile di settore delle schede di valutazione individuale annuale, di cui all'allegato A. Tali schede di valutazione individuale devono essere redatte in contraddittorio con il dipendente il quale potrà chiedere un ulteriore colloquio di valutazione con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale aziendale;
- Riduzione della quota di salario accessorio risultante dalla valutazione individuale, inserendo nella formula di seguito indicata per il calcolo della produttività una diminuzione di punteggio in relazione ai giorni lavorativi di assenza secondo la seguente tabella:

assenze giorni lavorativi	Punti di riduzione applicati alla quota risultante dalla valutazione individuale
da 0 a 20	0
da 21 a 50	8
da 51 a 90	15

da 91 a 130	30
da 131 a 180	50
oltre 180	tutti

Non sono considerati assenza i periodi di: astensione obbligatoria o anticipata per maternità, infortunio sul lavoro, malattia contratta a causa di servizio, tutti i permessi retribuiti a qualsiasi titolo, ferie, riposi compensativi ed eventuali recuperi di prestazioni straordinarie.

Nel caso di congedo ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 151/2001, la quota di salario accessorio risultante dalla valutazione individuale è ridotta in proporzione al periodo di assenza (esempio: assenza 6 mesi – riduzione 50%).

- Moltiplicazione della valutazione individuale di ciascun dipendente del settore, ridotta in applicazione del precedente punto b) , per valori della seguente scala parametrica:

Categoria	Parametro
A	1
B	1,10
B3 (ex 5 [^])	1,30
C	1,50
D	1,60
D3 (ex 8 [^])	tutti

- Divisione del budget di settore per la somma di tutti i prodotti ottenuti con applicazione della procedura di cui al punto c).
- Calcolo della quota di produttività da corrispondere ad ogni dipendente del settore determinata moltiplicando il quoziente di cui al punto d) per il prodotto ottenuto dalla valutazione individuale con la scala parametrica relativamente a ciascun dipendente del settore come indicato al punto c).
L'erogazione dei fondi avviene pertanto secondo la seguente formula:

$$K = (\text{valutazione individuale} - \text{Riduzione per assenze}) \times \text{parametro categoria}$$

$$\text{Incentivo individuale} = (\text{Fondo a disposizione} / \sum K) \times K$$

- Al personale in servizio a tempo parziale, nonché agli assunti e cessati dal servizio in corso d'anno, l'erogazione delle risorse di cui al presente articolo sono corrisposte in misura proporzionale in relazione rispettivamente alla durata del contratto part-time e ai mesi di servizio prestati.

Con risorse a carico del bilancio è finanziato il progetto speciale anno 2018 "raccolta differenziata Via Vallevento per € 1.000,00 (art. 15 c. 5 CCNL 1998-2001).

Art. 10

Quadro riassuntivo delle risorse di cui al Titolo V

Il totale delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività come determinate nel precedente titolo III risultano per l'anno 2017 ripartite in applicazione della disciplina contenuta negli articoli da 6 a 9 del presente titolo secondo il seguente quadro riassuntivo:

Articolo	Finalità del compenso	Risorse assegnate
6	Art. 17 comma 2 lett. e) -Indennità di disagio	€ 2.500,00
7	Politiche di sviluppo e produttività - Art. 17 comma 2 lett. d) - Indennità di rischio - Art. 17 comma 2 lettera f) - Art. 17 comma 2 lettera i)	€ 360,00 € 300,00 € 600,00
8	Progressioni orizzontali	0,00
9	Incentivazione per produttività e per il miglioramento dei servizi	€ 5.496,51
	TOTALE	€ 9.256,51
Articolo	Finalità del compenso	Risorse assegnate a carico del bilancio
9	Progetti speciali (art. 15 c. 5 CCNL 01/04/1999)	€ 1.000,00

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

TITOLO VI

Art. 11 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti o in fase di definizione.

Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 1.

Letto, confermato e sottoscritto – Sulzano, li 13-12-2018



Per la delegazione di parte datoriale

Segretario Comunale – Dott. Giovanni Stanzione (Presidente)



Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria
– Dott.ssa Paola Pezzotti






per parte sindacale:

Il rappresentante RSU dell'Ente: Massimo Felappi




I rappresentanti territoriali delle Organizzazioni Sindacali:

Fp Cgil - Giorgio Cotti Cometti 

Fp Cisl - Mauro Scaroni 

Uil Fpl - Roberto Sanzogni; (ASSENTE)